



**LE NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO
DEI FIGLI NATURALI:**

*PRIMA LETTURA CRITICA DELLA NORMATIVA, CON
PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MODIFICHE
PROCESSUALI*

**12 dicembre 2012
ore 13,30 –15,30
Palazzo di Giustizia, Aula 3**

**“L'art. 38 disp. att. c.c.:
limitazione della competenza del T.M., il rito del 317 bis c.c.”**

Relazione a cura dell'Avv. Giulia Facchini



**ART. 338 DISP ATT CPC VECCHIO
TESTO**

Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 171, **194, comma secondo, 250, 252, 262, 264, 316, 317 bis, 330, 332, 333, 334, 335 e 371**, ultimo comma, nonché nel caso di minori dall'articolo 269, primo comma, del codice civile

**ART. 338 DISP ATT CPC NUOVO
TESTO**

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. **Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;** in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
<u>ART. 338 DISP ATT CPC VECCHIO</u> <u>TESTO</u>	<u>ART. 338 DISP ATT CPC NUOVO</u> <u>TESTO</u>
<p>Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.</p> <p>In ogni caso il tribunale provvede in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.</p>	<p>Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria.</p> <p>Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente.</p>

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
<u>ART. 338 DISP ATT CPC VECCHIO</u> <u>TESTO</u>	<u>ART. 338 DISP ATT CPC NUOVO</u> <u>TESTO</u>
<p>Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni.</p>	<p>Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».</p> <p>2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato</p>

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
<u>ART. 338 DISP ATT CPC VECCHIO</u> <u>TESTO</u>	<u>ART. 338 DISP ATT CPC NUOVO</u> <u>TESTO</u>
	<p>secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 10 dicembre 1970, n. 898.</p> <p>I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.</p>

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
COMPETENZA PER MATERIA DEL T.M.	
ART. 84,	Autorizzazione al matrimonio del minore
ART. 90,	Nomina di un curatore per la stipula delle convenzioni matrimoniali del minore autorizzato al matrimonio
Art. 330,	Decadenza potestà –che oggi ai sensi dell'articolo 448 bis. implica: “<u>Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potestà sui figli</u>). – Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale è stata pronunciata la decadenza dalla potestà e, per i fatti che non integrano i casi di indegnità di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».



ART. 332, Reintegrazione nella potestà

ART. 334, Rimozione dall'amministrazione dei beni del minore

ART. 335 Riammissione nell'esercizio amministrazione dei beni del minore

ART. 371, ultimo comma, Autorizzazione all'esercizio dell'impresa da parte del minore



**E PER IL 333 O LIMITAZIONE POTESTA'?
PROBLEMONE!!!**

ART 333, Limitazione della potestà: *“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'Articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.*



MA RICORDANDO CHE

***“Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario.*”**



IN PROPOSITO

Cassazione ordinanza 5 ottobre 2011, n. 20354

“L'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitem, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa e, conseguentemente, nel procedimento di modifica delle condizioni di separazione è competente il tribunale ordinario, e non il tribunale per i minorenni, ad adottare i provvedimenti in caso di condotta pregiudizievole dei genitori, quali, tra gli altri, l'allontanamento del figlio e l'affidamento all'altro genitore o ad un terzo.”



LA FATTISPECIE

Conflitto negativo di competenza tra Tribunale Ordinario di Brescia e Tribunale per i Minorenni il quale sollevava conflitto ex art. 45 c.p.c. affermando la competenza esclusiva del Giudice della separazione. **DICE LA CORTE:**

*“Va precisato che la tesi seguita dal Tribunale muove **dall'errato presupposto** che, a fronte di situazioni pregiudizievoli per i minori, sussisterebbe sempre e comunque la competenza del Tribunale per i Minorenni, essendo precluso a quello ordinario di provvedere al riguardo. **Ma tale orientamento non è stato condiviso da questa Corte (Cass. N. 24907 del 2008) che ha definito tale concezione "angusta e formalistica", non solo in relazione al più generale riparto di competenze tra Tribunale Ordinario e Minorile ma agli stessi confini dei provvedimenti assumibili in sede di separazione o divorzio, in materia di affidamento dei figli minori dal Tribunale Ordinario.***



*“Se e' vero che l'art. 333 c.c., in caso di sussistenza di pregiudizio per i minori, prevede che il Tribunale per i Minorenni possa emettere i provvedimenti convenienti, va precisato che **l'art. 155 c.c., prima e dopo la novella del 2006, prevede che il Giudice della separazione possa decidere anche ultra petitum, assumendo i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse materiale e morale di essa. Del resto, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 8 in sede di divorzio, il Tribunale può procedere all'affidamento dei minori a terzi, in caso di temporanee impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori**”.*



*“Ancora l'art. **709 ter c.c.** precisa che il Giudice della separazione **può emettere i provvedimenti opportuni, anche quando emergano gravi inadempienze o atti che comunque arrechino pregiudizio al minore.***

Va infine ricordato che l'art. 38 disp. att. c.c. contiene una elencazione specifica dei provvedimenti attribuiti alla competenza del Tribunale per i Minorenni, mentre stabilisce una generale competenza del Tribunale Ordinario per i provvedimenti per cui non sia espressamente stabilita l'attribuzione ad una diversa autorità giudiziaria.



*“**Non esiste alcun limite all'intervento del Giudice ordinario, come del resto ha precisato questa stessa Corte (v. ancora Cass. N. 24097 del 2008). Tanto il giudice specializzato (nel caso di coppie non coniugate o, se coniugate, quando non pende separazione) che il giudice della separazione (e del divorzio) in presenza di una situazione di pregiudizio per i minori, possono assumere provvedimenti volti alla tutela dei figli”.***



E CONCLUDE LA CASSAZIONE

*Per tentare di risolvere la complessa questione, va osservato che la modifica delle condizioni di separazione (o di divorzio) **può essere chiesta dai coniugi anche nel caso di comportamento pregiudizievole del genitore, ma pure di grave abuso che potrebbe dar luogo a pronuncia di decadenza della potestà: - IN QUESTO CASO DICE LA CASSAZIONE:** "... è da ritenere che ci si debba rivolgere al Tribunale ordinario (salvo che si chiedo espressamente la decadenza, di esclusiva competenza del Tribunale per i Minorenni).*



RIASSUMENDO IL PROBLEMA E' COMPLESSO

Se è il P.M. che, ad esempio su segnalazione della scuola o dei servizi assume l'iniziativa del 333 c.c. propone il ricorso **al** **T.M.**

Se è uno dei coniugi che vuole chiedere una modifica delle condizioni della separazione o divorzio con anche una limitazione della potestà **si rivolge al tribunale ordinario.**

E SE LE AZIONI SONO PROPOSTE DA P.M. E DA CONIUGE? SI APPLICA L'ARTICOLO 40 CPC? DA APPROFONDIRE PER LA PROSSIMA VOLTA



COMPETENZA PER TERRITORIO PROBLEMI

Art. 709 cpc: *“La domanda di separazione personale si propone nel luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, nel luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio ...”*

Art. 709 ter cpc primo comma: *“Per i procedimenti di cui all’articolo 710 cpc è competente il tribunale del luogo di residenza del minore”.*



Art. 4 legge 898/1970 modificato dalla legge 74/1987”

La domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio si propone al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi, ovvero, in mancanza, nel luogo in cui il coniuge convenuto ha la residenza o il domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all’estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi è residente all’estero, a qualunque tribunale della Repubblica. La domanda congiunta può essere proposta al tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’uno o dell’altro coniuge”.



IL NUOVO ART. 38 NON DICE NULLA ED ALLORA ...

La giurisprudenza sulla competenza per territorio nella vigenza della vecchia norma era chiara: *“In materia di provvedimenti relativi alla potestà genitoriale, la competenza territoriale appartiene al tribunale per i minorenni del luogo **ove il minore vive abitualmente al momento della domanda, senza che rilevino i trasferimenti contingenti e temporanei o la mera residenza anagrafica del minore ...**”* Cass 31 gennaio 2006 n. 2171, Cass 4 aprile 2008 n. 8719.



PER CONCLUDERE COMPETENZA PER TERRITORIO PER AZIONE EX ARTICOLO 317 BIS

Dal momento in cui viene meno la competenza per materia del giudice specializzato allora in mancanza di altri criteri si torna agli articoli **18. (Foro generale delle persone fisiche)** *“Salvo che la legge disponga altrimenti, e' competente il giudice del luogo in cui il convenuto ha la residenza o il domicilio, e, se questi sono sconosciuti, quello del luogo in cui il convenuto ha la dimora. Se il convenuto non ha residenza, ne' domicilio, ne' dimora nello Stato o se la dimora e' sconosciuta, e' competente il giudice del luogo in cui risiede l'attore.”*



E ANCHE?

DELL'Art. 20 (Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione)

“Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio” Se si visto che il luogo dell'adempimento del pagamento di una somma di denaro è ex articolo **1182 codice civile**: *“..il domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”* riusciamo a riportarci nel foro del richiedente la liquidazione dell'assegno di mantenimento il procedimento. Sicuramente infatti quella di pagare il mantenimento è una obbligazione ex lege in base all'articolo 1173 codice civile.

Voi che ne dite?



ED ORA IL PROBLEMA PIU GROSSO: IL RITO

ARTICOLO 38 CPC NUOVO TESTO

*“Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. **Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato**, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi **sono immediatamente esecutivi**, salvo che il giudice disponga diversamente.*



DICE LA LEGGE 54/2006: ARTICOLO 4

*“Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili, o di nullità del matrimonio, nonché ai **procedimenti** relativi ai figli di genitori non coniugati.”*



**PERCHÈ QUINDI NON ADOTTARE
SEMPLICEMENTE IL RITO DELLA
SEPARAZIONE VISTO CHE ORA
LA COMPETENZA PER MATERIA
E' PER ENTRAMBI DEL
TRIBUNALE ORDINARIO?**



RITO DELLA SEPARAZIONE E 317 BIS

- Dice la Cassazione, **Ordinanza 8362 del 3 aprile 2007**:
“La legge 54 è priva di una valenza unificante sulla scansione dei procedimenti relativi alla coppia in crisi” – e ciò in ossequio alle sentenze della Corte Costituzionale n. 23 del 1966, n. 451 del 1977 e la già citata 166 del 1998 in cui la Corte Costituzionale **si è più volte pronunciata per la inapplicabilità della disciplina della separazione alle coppie di fatto** sottolineando che *“l’assenza di un procedimento specularmente corrispondente a quello di separazione dei coniugi involge questioni di politica legislativa ma certamente non determina la violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 2, 3 24 e 30”*



**QUINDI SI APPLICA IL RITO DI CUI
AGLI ARTICOLI 737 E SEGUENTI CPC**

C'E PERO' UN PROBLEMA:

**PROCEDIMENTI IN CAMERA DI
CONSIGLIO COSTITUZIONALITA'**



CHE COSA E' IL PROCESSO

“Il processo è disciplina di forme e di termini, di atti (costituenti esercizio di poteri), delle parti e del giudice.

Garanzia significa protezione del cittadino a fronte del potere, significa disciplina delle modalità di esercizio del potere allo scopo di consentirne la controllabilità tendenzialmente piena”.



CHE COSA E' IL PROCESSO

Quindi il processo è una sorta di rito nel corso del quale tutte le parti coinvolte dicono la loro in modo che il giudice sentite tutte le versioni dei fatti possa prendere una decisione.

- Le formalità processuali servono per controllare anche da parte di un giudice superiore -anzi di due Appello e Cassazione- le modalità e le ragioni in base alle quali si è pervenuti ad una certa decisione.
- Questa è la ragione per la quale sono stabilite per legge – e dove non sono stabilite per legge occorre quantomeno mutuare per analogia da altri riti – le modalità con le quali le parti possono e debbono partecipare alla formazione della decisione del giudice.



SACRALITA' DEL PROCESSO

- IL PROCESSO E' CIO CHE DIFENDE OGNI E CIASCUNO DI NOI DAL DELIRIO DI ONNIPOTENZA SIA DELL'AUTOTUTELA -FARSI GIUSTIZIA DA SE'- CHE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
- DOBBIAMO AVERE UN RISPETTO QUASI SACRO DEL PROCESSO COME GARANZIA DI CIVILTA' ALTRIMENTI: SIAMO FUORI DELLO STATO DI DIRITTO.
- E' VERO CHE IL PROCESSO A VOLTE FUNZIONA MALE – meglio però davanti al giudice ordinario che a quello specializzato- MA CIASCUNO DI NOI PUO' E DEVE FARE LA SUA PARTE PERCHE' FUNZIONI AL MEGLIO.



GIUSTO PROCESSO ART. 111 COSTITUZIONE

I commi 1 e 2 recitano testualmente:

- co. 1. ***"La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge"***
- co. 2. ***"Ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata"***.



4 PRINCIPI

1. **Il giusto processo è regolato dalla legge;**
2. **Il contraddittorio tra le parti deve svolgersi in condizione di parità;**
3. Il giudice deve essere terzo ed imparziale; es. art. 336 c.c. penultimo comma;
4. La legge deve assicurare al processo una durata ragionevole.



Come deve essere un processo giusto

Dice Proto Pisani:

« Per *Giusto processo regolato dalla legge*”: si intende dunque un modello processuale che non attribuisca al giudice estesi poteri discrezionali nel determinare le cadenze della procedura e nello stabilire le modalità da seguire per la formazione del proprio convincimento».



Quando è ingiusto? Proto Pisani

Formule del tipo *“il giudice è legittimato ad omettere ogni formalità non essenziale al contraddittorio”* ad *“assumere informazioni”* (art. 738 u.c. c.p.c.) a volte connotate come *“opportune”* (art. 95 l. fall.) ed a volte come *“necessarie”* (art. 9 legge 184/83 in materia di adozione), fanno parte di un modello processuale *“ispirato ad una spinta deformalizzazione e all’attribuzione di estesi poteri ufficiosi al giudice, quasi sempre in vista del soddisfacimento di una fortissima esigenza di velocità nel provvedere”*.



VEDIAMO QUINDI LE NORME DEL CAMERALE E I LORO LIMITI

BUONE NOTIZIE: LA DIFESA TECNICA

Con lo spostamento della competenza per i 317 bis c.c. davanti al tribunale ordinario è pacifico che la difesa **tecnica** sia ora obbligatoria, in base all’articolo 82 cpc: (Patrocinio): *“Davanti al giudice di pace ...*

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l’assistenza di un difensore. ...

Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti (3) al tribunale e alla corte d’appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente ...”

Nota bene: Prima non era così scontato nonostante il nuovo testo dell’articolo 336 c.c. che avanti al Tribunale per i Minorenni fosse obbligatoria l’assistenza tecnica



BUONE NOTIZIE: LA CONDANNA ALLE SPESE !

La Cassazione ha ritenuto che, a seguito di reclamo ex 739 c.p.c., avverso provvedimento di primo grado assunto in camera di consiglio **deve ritenersi legittima la condanna alle spese giudiziali:** “atteso che si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli artt. 91 e seguenti c.p.c. e che inoltre se lo sviluppo del procedimento in camera di consiglio nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che in tale fase le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato, assumono un rilievo formale autonomo, che da fondamento all'applicazione estensiva dell'art. 91 c.p.c.”



Vediamo ora:

IL RITO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AI FIGLI DEI GENITORI NON CONIUGATI

Se manca il rito noi dobbiamo prima verificare che non vi sia altro istituto nel nostro ordinamento applicabile in via analogica (corte costituzionale n. 1 del 2002 dice:

- La rimettente, pertanto, non propone una questione di legittimità costituzionale, ma un mero dubbio interpretativo; e per di più rinuncia a ricercare la possibilità di interpretare la norma impugnata nel senso utile ad evitare quello che, secondo la sua prospettazione, è il contrasto con la Costituzione, pur mostrando di conoscere le argomentazioni letterali e sistematiche che tale interpretazione potrebbero sorreggere.

Ed aggiunge

- Il giudice *a quo* - pur dubitando che la disciplina del procedimento urgente in materia di potestà genitoriale, di cui al terzo comma dell'art. 336 cod. civ., sia conforme ai parametri evocati - **non ha valutato la possibilità di dare della norma impugnata un'interpretazione idonea a porla al riparo dai dubbi di legittimità costituzionale sottoposti al giudizio di questa Corte. In particolare, non ha verificato se - come pure si è sostenuto in giurisprudenza e in dottrina - il procedimento in esame, attesa la sua natura <<cautelare>> rispetto a quello <<ordinario>> di cui al secondo comma del medesimo art. 336 cod. civ., non possa ritenersi assoggettato alla disciplina del procedimento cautelare uniforme dettata dagli artt. 669-*bis* e ss. cod. proc. civ. (applicabile, in quanto compatibile, a tutti i provvedimenti cautelari previsti dal codice civile: art. 669-*quaterdecies*), con la conseguenza che anche il provvedimento urgente previsto dalla norma impugnata dovrebbe ritenersi regolato dal secondo e dal terzo comma dell'art. 669-*sexies*.**



IL RITO SECONDO M. Finocchiaro, Lupoi e me:
Vedi [www](#) quale competenza e quale rito per i figli naturali

CAUTELARE UNIFORME

E' UN RITO SNELLO E VELOCE, RISPETTOSO DEL CONTRADDITTORIO E COSTITUZIONALMENTE LEGITTIMO AI SENSI DELL'ARTICOLO 111 COSTITUZIONE

ARTICOLO 669-*quaterdecies* afferma che le procedure del cautelare uniforme sono applicabili «ai provvedimenti previsti in questo capo, nonché in quanto compatibili, **agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali**».



CAUTERARE UNIFORME

Né vale l'eccezione che l'art. 700 c.p.c. possa essere utilizzato unicamente in funzione cautelare-conservativa e non anticipatoria, visto che, secondo la dottrina “taluni provvedimenti d'urgenza ex art. 700 possono avere natura tanto anticipatoria quanto conservativa” (Caponi, *Provvedimenti cautelari e azioni possessorie*, in *Foro it.*, 2005., V, c. 837)».

CAUTERARE UNIFORME

l'utilizzo della procedura *ex art. 700 c.p.c.* nei procedimenti camerali non è una novità. App. Roma, 4 agosto 1995, in *Dir. fam. pers.*, 1996, p. 1393; App. Roma, 10 maggio 1993, in *Dir. fam. pers.* 1996, p. 1387; App. L'Aquila 25 maggio 1999, in *Fam. dir.*, 1999, p. 360, secondo le quali la disciplina del rito cautelare uniforme risulta pacificamente applicabile alle procedure camerali minorili.

CAUTERARE UNIFORME

Corte di Appello Roma:

«Considerato che l'ambito di applicazione del modello procedimentale dei procedimenti cautelari *ex articolo 669-quaterdecies c.p.c.*, si applica a (...) ed anche, in quanto compatibili "agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali", il provvedimento di sospensione della potestà parentale emesso d'urgenza in via cautelare dal Tribunale per i Minorenni in composizione collegiale può essere reclamato, ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., avanti la Corte di Appello, che, in caso di rilevante danno o di serio pericolo di rilevante danno per il minore, può sospendere l'esecuzione del provvedimento reclamato».

CAUTERARE UNIFORME

Presupposti:

- Il *fumus boni juris*, ovvero «la ragionevole apparenza del diritto», è del tutto evidente, visto che il provvedimento richiesto ha natura meramente anticipatoria e non cautelare-conservativa.
- Quanto al *periculum in mora*, come sostiene Padalino «è in re ipsa, in quanto legato all'esigenza di garantire serenità e stabilità alla prole naturale, a seguito della cessazione del rapporto di convivenza tra i genitori».

ATTO INTRODUTTIVO

737 cpc	PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
Ricorso	Ricorso

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
COMPETENZA FUNZIONALE	
737 cpc	PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
Collegio	Collegio

 Sintonie <small>PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI</small>	
TERMINI NOTIFICA E COMPARIZIONE	
737 cpc	PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
IL PRESIDENTE NOMINA TRA I COMPONENTI DEL COLLEGIO UN RELATORE CHE RIFERISCE IN CAMERA DI CONSIGLIO	IL GIUDICE SENTITE LE PARTI, OMESSA OGNI FORMALITA' NON ESSENZIALE AL CONTRADDITTORIO PROCEDE NEL MODO CHE RITIENE PIU' OPPORTUNO AGLI ATTI DI ISTRUZIONE INDISPENSABILI IN RELAZIONE AI PRESUPPOSTI ED AI FINI DEL PROVVEDIMENTO RICHIESTO E PROVVEDE CON ORDINANZA ALL'ACCOGLIMENTO O AL RIGETTO DELLA DOMANDA



RECLAMABILITA' TERMINI	
739	669
10 GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE SE E' DATO NEI CONFRONTI DI PIU' PARTI	15 GIORNI DALLA PRONUNCIA IN UDIENZA OVVERO DALLA COMUNICAZIONE O DALLA NOTIFICAZIONE



RECLAMABILITA' MOTIVI	
737 cpc	PROCEDIMENTO CAUTELARE UNIFORME
?	LE CIRCOSTANZE E I MOTIVI SOPRAVVENUTI AL MOMENTO DELLA PROPOSIZIONE DEL RECLAMO DEBBANO ESSERE PROSPETTI, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL CONTRADDITORIO NEL RELATIVO PROCEDIMENTO

 Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

CONDANNA ALLE SPESE	
737 cpc	669
Si per giurisprudenza	Si certo ex art.
ULTRATTIVITA' PROVVEDIMENTO PROVVISORIO	
	Si ex art.

 Sintonie
PROSPETTIVE INTERDISCIPLINARI
PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E I MINORI

CAUTERARE UNIFORME

Competenza funzionale: l'art. 669-*quater*, comma 2°, c.p.c. prevede una competenza funzionale del Presidente per i provvedimenti richiesti *ante causam* e del Giudice Istruttore per quelli richiesti in corso di causa.



CAUTERARE UNIFORME

Forma della domanda. Si tratta del ricorso, per entrambe le procedure (artt. 700 e 739 c.p.c.).

Procedimento: il primo comma dell'art. 669-*sexies* c.p.c. risulta più dettagliato per quanto riguarda gli atti istruttori «indispensabili in relazione ai presupposti ed ai fini del provvedimento richiesto» rispetto allo scarno testo dell'art. 738 c.p.c., che si limita a prevedere la nomina di un giudice relatore che riferisce in camera di consiglio «assumendo informazioni»;



CAUTERARE UNIFORME

Provvedimenti inaudita altera parte: sarebbero possibili in caso di necessità ed urgenza ex art. ?????

*art. 669-*sexies*, comma 2°, c.p.c. laddove si prevede che: «Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, (il giudice) provvede con decreto motivato assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tale caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a 8 giorni, per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca, i provvedimenti emanati con decreto».*



CAUTERARE UNIFORME

IL PROCEDIMENTO Art. 669-sexies.

Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto, e provvede con ordinanza all'accoglimento o al rigetto della domanda.

Nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al comma precedente sono triplicati.

PER IL 317 BIS E I CAMERALI NON CI SONO TERMINI PER L'INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO



CAUTERARE UNIFORME

LIQUIDAZIONE SPESE 669-septies c.p.c. prevede la liquidazione delle spese a carico del soccombente per i provvedimenti di reiezione.

DEFLAZIONE CONTENZIOSO. 669-octies c.p.c., come modificato dalla l. 80/2005, laddove, in caso di ordinanza di accoglimento del provvedimento di urgenza di carattere anticipatorio, non impone più la fissazione di un termine perentorio per l'inizio della causa di merito, lasciata invece alla eventuale volontà delle parti.

ULTRATTIVITA' DEL PROVVEDIMENTO D'URGENZA

L'applicazione di questa norma renderebbe, tra l'altro, identici gli effetti ultrattivi previsti dall'art. 189 disp. att. c.p.c. per l'ordinanza presidenziale e del Giudice Istruttore rese in corso di causa di separazione e divorzio a quelli di cui al provvedimento emesso, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., in via urgente e cautelare sia dal tribunale ordinario che Minorile.

CAUTERARE UNIFORME

MODIFICA PROVVEDIMENTI EMESSI **art. 669-*decies*** c.p.c. regola «la competenza, i presupposti e le modalità per la revoca e la modifica dei provvedimenti emessi» in modo assai simile a quanto previsto dall'art. 709 quarto comma c.p.c.

RECLAMABILITÀ: **art. 669-*terdecies*** c.p.c. stabilisce:

che il reclamo si propone nel termine di 15 giorni dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore;

che le circostanze ed i motivi sopravvenuti al momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti nel rispetto del principio del contraddittorio nel relativo procedimento;

che il giudice del reclamo può sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti;

che il giudice deve convocare le parti;

che il giudice deve pronunciare entro venti giorni dal deposito del ricorso ordinanza non impugnabile con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento cautelare;

che il reclamo non sospende l'esecuzione, ma che il giudice «...può disporre con ordinanza non impugnabile la sospensione dell'esecuzione».

Ulteriore differenza è che il reclamo di cui all'art. 739 c.p.c. è soggetto alla sospensione dei termini del periodo feriale quello dell'art. 669-*terdecies* c.p.c. non lo è.

PROBLEMA PER GIUDICE COMPETENTE PER RECLAMO (CORTE O ALTRA SEZIONE STESO TRIBUNALE?)

Provvedimenti “Inaudita altera parte”

Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni.

Ma: Instaurazione del contraddittorio

In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine **non superiore a quindici giorni** assegnando all'istante un termine perentorio **non superiore a otto giorni** per la notificazione del ricorso e del decreto.

A tale udienza il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.



PROVVEDIMENTI ANTICIPATORI ULTRATTIVI Art. 669-octies.

L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 669-novies.

Ma Le disposizioni di cui al presente articolo e al primo comma dell'articolo 669-novies non si applicano ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 e agli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, previsti dal codice civile o da leggi speciali, nonché ai provvedimenti emessi a seguito di denuncia di nuova opera o di danno temuto ai sensi dell'articolo 688, ma ciascuna parte può iniziare il giudizio di merito.

L'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti di cui al sesto comma, anche quando la relativa domanda è stata proposta in corso di causa.



REVOCA E MODIFICA DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI ANTICIPATORI E ANALOGIE CON L'ARTICOLO 709 TER PRIMO COMMA Art. 669-decies

A) Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies, nel corso dell'istruzione il giudice istruttore della causa di merito può, su istanza di parte, modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa,

B) se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale caso, l'istante deve fornire la prova del momento in cui ne è venuto a conoscenza.



C) Quando il giudizio di merito non sia iniziato o sia stato dichiarato estinto, la revoca e la modifica dell'ordinanza di accoglimento, esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'articolo 669-terdecies, possono essere richieste al giudice che ha provveduto sull'istanza cautelare se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si é acquisita conoscenza successivamente al provvedimento cautelare.



ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 669 DUODECIES

Salvo quanto disposto dagli articoli 677 e seguenti in ordine ai sequestri, l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto somme di denaro avviene nelle forme degli articoli 491 e seguenti in quanto compatibili, **mentre l'attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare avviene sotto il controllo del giudice che ha emanato il provvedimento cautelare il quale ne determina anche le modalità di attuazione e, ove sorgano difficoltà o contestazioni, da' con ordinanza i provvedimenti opportuni, sentite le parti. Ogni altra questione va proposta nel giudizio di merito.**



**Riassumendo inserire due slide indicate
RIASSUMENDO FAMIGLIA LEGITTIMA E
NATURALE DIFFERENZE DOPO IL DDL
2519/2012**

Gf la deve ancora fare

**X GF EVENTUALMENTE APPROFONDIRE
CONCORSO TRA 148 E 317**



**RIASSUMENDO:FAMIGLIA LEGITTIMA E DI FATTO DIFFERENZE
PROCESSUALI PRIMA DELL'8 FEBBRAIO 2006**

LEGITTIMA:

- Procedimento di separazione artt. 706 e seguenti c.p.c.
- T.O. con assistenza legale obbligatoria (o quasi) dopo fase presidenziale rito ordinario.
- No reclami contro ordinanza presidenziale con provvedimenti provvisori ed urgenti.
- Reclamo sentenza: 30 giorni dalla data della notifica.

NATURALE:

- Ricorso *ex* 317 *bis* c.c. competenza del T.M. con il rito camerale.
- T.M. senza assistenza legale obbligatoria.
- Reclamo provvedimento anche provvisorio (da discutere): 10 giorni da notifica comunicazione e poi da notifica se provvedimento plurilaterale.
- Per questioni solo economiche 148 c.c. o causa ordinaria per alimenti al T.O.



Famiglia legittima e naturale differenze dopo DDL 2519/2012

LEGITTIMA: procedimento separazione ex artt. 706 ss. con **assistenza legale obbligatoria per gli adulti non per il minore.**

- Reclamo ex 708 c.p.c. del provvedimento presidenziale.

NATURALE: se domande contestuali su potestà e questioni economiche, *rectius* sul contributo al mantenimento e sull'assegnazione della casa paraconiugale sussiste la competenza funzionale del T.M. con l'applicazione del rito camerale .

- **Assistenza legale obbligatoria dei genitori e del minore**
- NO reclamo su provvedimenti provvisori: la *ratio* di tale divieto risiede proprio nel carattere di provvisorietà dei decreti.
- SI se ha effetti definitivi (almeno su qualche punto della statuizione).



PRASSI UTILE DA ADOTTARE AL T.O. PER I 317 BIS?

Facciamo presente al Presidente che nei ricorsi congiunti ex 317 bis il Tribunale per i minorenni non convocava neppure le parti ed emetteva subito il decreto che recepiva l'accordo (se questo era ritenuto tutelante per i minori e corrispondeva al loro interesse).



ARTICOLO 38 DISP ATT CPC SECONDO COMMA NELLA NUOVA VERSIONE

“Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, può imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice può disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 10 dicembre 1970, n. 898. Il giudice può ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente”



E' UNA NOVITA' ASSOLUTA? NO E' UN RECEPIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED INFATTI ART. 156 C.C.

Corte Cost. 99/1997 sancisce l'applicabilità del sequestro ex art. 156 c.c. anche alle questioni relative ai figli naturali (analogamente all'art. 148 C.c.). Così deve, per analogia, ritenersi applicabile ai figli di genitori non coniugati l'ordine al terzo ex art. 156, 6° comma, c.c., come ulteriore mezzo di tutela speciale della prole e non invece mezzo eccezionale applicabile ai soli figli legittimi

Cass. 23668/2006: “ (...) giudice può disporre legittimamente il pagamento diretto dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa (...) realizzi pienamente l'assetto economico determinato in sede di separazione” (qui, avanti al T.M.)



E' UNA NOVITA' ASSOLUTA? NO E' UN RECEPIMENTO DI GIURISPRUDENZA ED INFATTI SEQUESTRO CONSERVATIVO

Provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Torino 4 marzo 2008

Nel merito della domanda posta ai sensi dell'art. 671 c.p.c. il collegio ritiene che possa essere accolta per i seguenti argomenti: si ribadisce che l'art. 147 pone pacificamente a carico di entrambi i genitori l'onere di mantenimento dei figli. Nel caso di specie l'esistenza di un credito in capo alla ricorrente appare certo come il Tribunale ha già chiaramente ritenuto nel provvedimento 20-22 febbraio 2008; è sussistente il periculum in mora (omissis)



... continua

*Il signor *** come attesta la documentazione reddituale e patrimoniale depositata in udienza non risulta intestatario di beni immobili e perciò a garanzia del credito sussistente in capo alla ricorrente non paiono esistere a altri beni facenti capo al signor ***. Inoltre dev'essere rilevato che il signor *** non ha mai contribuito al mantenimento della minore. Pertanto il Collegio ritiene che debba essere disposto il sequestro conservativo dei beni mobili appartenenti al signor *** o delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza di € 260.000 quale rimborso della quota parte di mantenimento già versato nonché fino alla concorrenza di € 300.000 a garanzia del proprio credito futuro e così complessivamente fino alla concorrenza di € 560.000*



... continua

PER QUESTI MOTIVI:

Letto l'art. 671 c.p.c. letto il parere del P.M.

*AUTORIZZA il sequestro conservativo dei beni mobili del signor *** o delle somme o cose a lui dovute fino alla concorrenza di € 560.000*

*CONCEDE a parte ricorrente termine sino al 05 marzo 2008 per la notifica del ricorso e del presente decreto al signor ****